



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **11** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **DEFINIZIONE ACCORDO PER RICONOSCIMENTO AL SIG. ZANELLA EZIO RISTORO ECONOMICO A SEGUITO INTERVENUTA ESECUZIONE LAVORI DI COMPETENZA PUBBLICA IN VIA ALLA CROCE A MALÉ - CONVALIDA DELIBERAZIONE N. 92 DD. 26.06.2018.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** mese di **febbraio** alle ore **11.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Assente giustificato
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE ACCORDO PER RICONOSCIMENTO AL SIG. ZANELLA EZIO RISTORO ECONOMICO A SEGUITO INTERVENUTA ESECUZIONE LAVORI DI COMPETENZA PUBBLICA IN VIA ALLA CROCE A MALÉ - CONVALIDA DELIBERAZIONE N. 92 DD. 26.06.2018.

RELAZIONE:

Con deliberazione Giuntale n. 182 dd. 06.10.2015, veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo parcheggio di via alla Croce a Malé.

Dato atto come in sede di esecuzione dei lavori emerse la possibilità, ottenuto in tal senso atto di assenso del proprietario, a permutare aree pubbliche con realtà private, in particolare cedendo parte della fascia esterna comunque a verde confinate con la 758/3 in C.C. Malé per riceverne altrettanti metri da destinare in parte a marciapiede lungo via alla Croce, non previsto inizialmente, e in parte per razionalizzare e regolarizzare una parte a verde posta a sud-ovest.

Sulla base della disponibilità espressa, onde non ostacolare la regolare conclusione dei lavori, si è gestita la loro fase finale concretizzando detti obiettivi inserendo nella variante n. 3 dd. 19.09.2016, approvata con deliberazione giuntale n. 186 dd. 11.10.2016, i relativi interventi e previsioni di spesa.

In quella fase il Direttore dei lavori, riservandosi di definire meglio poi gli obblighi tra le parti, non inserì a computo un tratto di muro che posto a ridosso del nuovo confine di proprietà nel tratto acquisito dal Comune per prolungare il marciapiede (sviluppo lineare m. 7,00), costo che l'impresa esecutrice imputò al privato che aveva approfittato della presenza per far realizzare migliorie di sua competenza.

Successivamente il privato, rilevato ciò, chiese che il Comune (nota prot. n. 7261/6.3 dd. 26.06.2018) si facesse carico del relativo onere, appurato gli Uffici che quanto richiesto rispondeva al vero, considerato che la proprietà del privato lungo strada aveva un muro di confine che demolito per far posto al nuovo marciapiede doveva giustamente essere ripristinato con onere a carico del Comune per ristabilire lo stato dei luoghi preesistente secondo nuova configurazione,

Considerato che l'Ufficio aveva potuto visionare e approvare nelle risultanze un computo che fatto redigere dal ns. progettista, secondo risultanze di fatto (sviluppo plani-altimetrico contemplato in variante presentata dal sig. Zanella Ezio già in atti) e con applicazione del prezziario provinciale di progetto, quantificava in €. 3.247,64.- il relativo costo sul quale deve applicarsi, come concordato il ribasso riconosciuto in gara dall'Impresa e pari al -16,798%.

Pertanto si addivenne ad assumere la deliberazione n. 92 dd. 26.06.2018, ove si disponeva di liquidare a titolo di ristoro la somma onnicomprensiva di €. 2.702,11.- più IVA 10% dovuta per ristrutturazioni pari ad un totale di €. 2.972,32.-, ciò a totale tacitazione del privato che se non trovasse trovata risposta poteva agire a termini dell'art. 2041 del C.C. ivi prevedendosi che "chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".

Peraltro detto atto, giunto per l'approvazione in giunta, diversamente da quanto ritenuto dall'Esecutivo e dal Segretario, non risultava corredato di parere tecnico, tanto che portato inavvertitamente in pubblicazione non venne a tutt'oggi mai data esecuzione alle relative previsioni.

Emerse poi come la Responsabile avesse evidenziato dopo, come aspetto pregiudiziale, che per quanto riguarda la deliberazione n. 92 rilevasse degli errori nelle premesse, dove si parlava dell'area ceduta dall'Amministrazione al privato avente destinazione a parcheggi e non a verde e l'Iva dovuta non per ristrutturazioni ma per opere di urbanizzazione.

Dette obiezioni gestite prima avrebbero permesso di precisare meglio alcune cose, indicazioni date peraltro ininfluenti sul merito e sulla legittimità vero che la stima teneva in considerazione la reale destinazione urbanistica dei beni e su ciò costruiva il prezzo del bene, ma anche che l'indicazione al valore percentuale dell'imposta fiscale relativa ai lavori di ristrutturazione, come applicata sui corrispettivi pagati dal sig. Zanella e da rimborsare era corretta risultando sempre al 10% quella che avrebbe dovuto sopportare il Comune se avesse curato direttamente i lavori in luogo che pronunciarsi per il loro rimborso, riconosciutane poi la competenza all'esecuzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita e fatta propria la relazione che precede.

Giudicata non solo dovuta ma anche congrua la quantificazione fatta dalla D.L., come riconosciuta nelle risultanze da parte dell'Ufficio tecnico.

Dato atto come il privato, preventivamente edotto dei criteri economici fatti propri mediante l'assunzione del precedente atto in convalida, ne aveva accettato i contenuti dichiarandosi, al pagamento della somma di €. 2.972,32.-, tacitato d ogni Sua ragione.

Dato atto che la deliberazione n. 92/2018 assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma privatistica mediante sottoscrizione per accettazione di copia della presente.

Fatto proprio l'allegato computo lavori dd. 20.12.2017.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 30.04.2019.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale, risultando assente la Responsabile del settore tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di confermare il riconoscimento e la liquidazione a titolo di ristoro, per quanto esposto in premessa, in convalida del precedente atto n. 92 dd. 26.06.2018, della somma di € 2.972,32.- a favore del sig. Zanella Ezio, nato a Cles il 05.03.1964, residente a Malé in Via Degasperi civ. 8, codice fiscale ZNLZEI64C05C794A, quale proprietario della p.f. 758/3 in C.C. Malé, ciò per l’intervenuta esecuzione a sue spese di interventi edilizi di competenza di questo Ente, il tutto sulla base della documentazione in atti e del computo estimativo dd. 20.12.2017, acquisito il 02.01.2018 al prot. n. 6.
2. Di confermare il disposto del precedente atto subordinando la concreta liquidazione ad intervenuta esecutività della presente ma prima ancora alla sua sottoscrizione da parte del beneficiario che con la sua firma viene edotto ed accetta che;
- *“di ricevere dal Comune di Malé, per effetto della presente, la somma di € 2.972,32.-, a mezzo bonifico bancario sul conto indicato) e di non avere null'altro a che pretendere dallo stesso per quanto riferibile all’oggetto della presente. Pertanto, a tal specifico riguardo, rilascia piena ed ampia quietanza con la firma di copia della presente deliberazione”.*
3. Di riconoscere che con atto di impegno n. 521 dd. 02.07.2018 è stato assunto a bilancio il relativo onere in ragione di una spesa di Euro 2.972,32.-, con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, giusta deliberazione n. 92 del 26.06.2018.

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
ZANELLA EZIO				ZNLZEI64C05C794A		NO		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
2.972,32	10	05	1	10	04.5	2018-2020	2018	521
cap. art.	descrizione							
8181/458	Spese per indennizzi e risarcimenti - servizio viabilità							
conto finanziario	descrizione							
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi							

4. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

DEFINIZIONE ACCORDO PER RICONOSCIMENTO AL SIG. ZANELLA EZIO RISTORO ECONOMICO A SEGUITO INTERVENUTA ESECUZIONE LAVORI DI COMPETENZA PUBBLICA IN VIA ALLA CROCE A MALÉ - CONVALIDA DELIBERAZIONE N. 92 DD. 26.06.2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 7 febbraio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 7 febbraio 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

RAGIONERIA E FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 08.02.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **12.02.2019** al giorno **22.02.2019**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 23.02.2019 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 23.02.2019

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio